

**CIRCOLARE INFORMATIVA II TRIMESTRE 2025****Indice:****1**

<i>Pag. 2</i>	IL “BONUS ARREDO” 2025
<i>Pag. 2</i>	L’INVIO TARDIVO ALL’ENEA NON METTE A RISCHIO L’ECOBONUS
<i>Pag. 3</i>	FACOLTA DI COMUNICARE LA PEC PER LA RICEZIONE DEGLI ATTI ADE
<i>Pag. 3</i>	AGGIORNATO IL MOD. DSU PER L’ESCLUSIONE DEI TITOLI DI STATO DAL CALCOLO DELL’ISEE
<i>Pag. 3</i>	SANZIONI – NON TRASMISSIBILITA AGLI EREDI
<i>Pag. 4</i>	LE MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELL’ESITO DEI CONTROLLI DA PARTE DELL’AGENZIA
<i>Pag. 4</i>	LE AGEVOLAZIONI “PRIMA CASA” E LA CESSIONE DELL’IMMOBILE PREPOSSEDUTO

IL "BONUS ARREDO" 2025

La Finanziaria 2025 ha prorogato la possibilità di usufruire della detrazione IRPEF del 50% per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, c.d. "Bonus arredo", anche per le spese sostenute nel 2025, nel limite massimo di € 5.000 (come nel 2024).

La detrazione è subordinata all'esecuzione di lavori, per i quali il contribuente fruisce della detrazione per recupero del patrimonio edilizio, iniziati dall'1.1.2024.

L'INVIO TARDIVO ALL'ENEA NON METTE A RISCHIO L'ECOBONUS

L'invio della comunicazione all'Enea oltre il termine di 90 giorni non fa perdere l'ecobonus. La decadenza dall'agevolazione, infatti, non è prescritta da nessuna norma. Con l'ordinanza 8019/2025 la Cassazione conferma e rafforza così l'orientamento che era stato espresso con la pronuncia 7657/2024.

Il contenzioso scaturisce dal disconoscimento operato tramite un controllo automatico dell'agevolazione fiscale per la riqualificazione energetica per il mancato invio della comunicazione all'Enea. In entrambi i gradi di merito il contribuente non aveva visto riconosciute le proprie ragioni.

Di diverso avviso la Cassazione che, nell'affrontare la controversia, riprende quasi letteralmente le argomentazioni portate dall'unico precedente in materia. «In tema di benefici fiscali per spese di riqualificazione energetica degli edifici, l'inosservanza del termine di novanta giorni dalla conclusione dei lavori per l'inoltro della comunicazione all'Enea, in base all'articolo 4 del Dm del 19 febbraio 2007, non costituisce causa di decadenza dal godimento della detrazione», si legge nel testo.

FACOLTA DI COMUNICARE LA PEC PER LA RICEZIONE DEGLI ATTI ADE

Persone fisiche (cittadini), professionisti e altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in Albi / Elenchi / Registri professionali o nel Registro Imprese, il Legislatore ha previsto la possibilità di eleggere il domicilio digitale speciale (PEC) presso il quale ricevere sia la notifica degli atti / avvisi e provvedimenti che per legge devono essere notificati, sia gli atti / comunicazioni dei quali la legge non prescrive la notificazione.

3

AGGIORNATO IL MOD. DSU PER L'ESCLUSIONE DEI TITOLI DI STATO DAL CALCOLO DELL'ISEE

La Finanziaria 2024 ha disposto l'esclusione dal calcolo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, c.d. ISEE, dei Titoli di Stato fino ad un valore massimo di € 50.000 per nucleo familiare.

Facendo seguito alla modifica del Regolamento ISEE, il Ministero del Lavoro ha recentemente aggiornato il modello della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) utilizzabile per il calcolo dell'Indicatore, recependo la predetta novità introdotta dalla Finanziaria 2024.

SANZIONI – NON TRASMISSIBILITA AGLI EREDI

Ordinanza Corte Cassazione 2.4.2025, n. 8684

Gli eredi del contribuente non sono tenuti al pagamento delle sanzioni tributarie ai sensi dell'art. 8, D.Lgs. n. 472/97.

Diversamente, agli stessi sono trasmissibili gli interessi maturati su tributi dovuti dal de cuius, in quanto accessori all'imposta.

LE MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELL'ESITO DEI CONTROLLI DA PARTE DELL'AGENZIA

Recentemente l'Agenzia delle Entrate ha individuato le modalità "semplificate" per la comunicazione dell'esito dell'attività di controllo nei confronti del contribuente.

In particolare, la conclusione dell'attività di controllo, avviata tramite l'invio di un questionario / invito di comparizione, con esito negativo (senza che sia rilevate violazioni) è comunicata utilizzando le seguenti modalità:

- app IO;
- app AgenziaEntrate;
- msg PEC.

La comunicazione è inviata entro 60 giorni dalla conclusione della procedura di controllo.

4

LE AGEVOLAZIONI "PRIMA CASA" E LA CESSIONE DELL'IMMOBILE PREPOSSEDUTO

Per la fruizione delle agevolazioni "prima casa" per l'acquisto di un nuovo immobile in presenza di un altro immobile preposseduto acquistato beneficiando di tali agevolazioni, il nuovo termine di 2 anni, introdotto dalla Finanziaria 2025, per provvedere alla relativa vendita, è applicabile anche nel caso in cui, al 31.12.2024, non sia decorso il "vecchio" termine di 1 anno.

Nello specifico caso affrontato dall'Agenzia delle Entrate, avente ad oggetto un nuovo immobile acquistato il 25.1.2024, il contribuente non decade dalle agevolazioni "prima casa" se effettua la vendita dell'immobile preposseduto entro il 25.1.2026